

Legge di stabilità 2012 – Norme relative al lavoro e formazione Scheda di analisi e commento

Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (art.33, co.20 e co.26)

Il Fondo occupazione viene incrementato di un miliardo di euro ai fini del finanziamento degli ammortizzatori in deroga e delle norme anticrisi di cui di seguito.

Ammortizzatori sociali in deroga (articolo 33, co.21)

Vengono prorogati e rifinanziati per il 2012, con le stesse regole e procedure, gli ammortizzatori in deroga (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione speciale), concedibili sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi. In caso di proroga restano fermi gli abbattimenti già previsti: la misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

Proroga delle norme anti-crisi (articolo 33, commi 22-25)

Vengono prorogate le norme contenute nelle leggi anticrisi emanate nel 2009 (legge n.2/2009, legge n. 33/2009, legge n. 102/09) e nella finanziaria 2010 (legge n. 191/09), già prorogate lo scorso anno con la legge di stabilità 2011 (legge 220/2010), che in sintesi ricordiamo:

- incremento dal 60 all'80% dell'integrazione salariale in caso di contratti di solidarietà di cui alla legge 863/84 (80 milioni di euro)
- rifinanziamento dei contratti di solidarietà per imprese fino a 15 addetti e per imprese artigiane, di cui all'art.5. co. 5 e 8 della l.236/93 (40 milioni di euro)
- trattamenti di cigs e mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti,
- iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati dalle imprese fino a 15 dipendenti
- rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività
- ammortizzatori sociali per i lavoratori portuali (15 milioni di euro)
- corresponsione anticipata di cigo e cigs per auto impiego
- incentivi all'assunzione dei percettori di ammortizzatori in deroga
- incentivo all'assunzione di percettori di indennità di disoccupazione con più di 50 anni, prolungato fino alla pensione se il lavoratore ha più di 35 anni di anzianità contributiva
- incentivo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione e dell'indennità speciale di disoccupazione edile
- computo dei periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane per il raggiungimento del requisito contributivo per l'indennità ordinaria di disoccupazione
- riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino al pensionamento ai beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro con almeno 35 anni di anzianità contributiva che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello di provenienza
- norma che consente il rientro dei cassintegrati in azienda in attività formative (30 milioni di euro)

- conferma degli stessi requisiti soggettivi di anzianità aziendale sia per l'accesso agli ammortizzatori ordinari che per l'accesso a quelli in deroga. Per facilitare il raggiungimento del requisito di anzianità aziendale per avere diritto alla mobilità in deroga si considerano valide eventuali mensilità accreditate dalla stessa impresa presso la Gestione Separata per soggetti con reddito superiore a 5000 euro in monocommittenza, esclusi i lavoratori autonomi
- autorizzazione all'Inps per l'anticipazione del pagamento dei trattamenti, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto
- possibilità per i Fondi Interprofessionali e per i Fondi del lavoro in somministrazione di destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro
- finanziamento per oneri di funzionamento ad Italia Lavoro

Non viene invece prorogata la norma (art.19, co. 2 della legge 2/2009) che aveva istituito, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, l'indennità di fine lavoro per i co.co.pro., indennità che era subordinata a requisiti alquanto restrittivi, anche dopo le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2010 (art.2, co.130 legge 191/09), e che per questo motivo è stata scarsamente utilizzata. Chiederemo al nuovo ministro del lavoro di quantificare le risorse residue destinate alla norma in esame e rimaste non spese, al fine di approntare una nuova norma con requisiti più accessibili.

In particolare, in concomitanza con l'aumento della aliquota contributiva a carico dei lavoratori iscritti alla gestione separata (vedi oltre), è necessario rendere strutturale la tutela per fine lavoro per questi lavoratori, finanziandola in forma contributiva tramite l'utilizzo di parte delle risorse della apposita gestione separata Inps.

Né è stata prorogata la norma, anch'essa introdotta in via sperimentale per il triennio 2009-2011, di cui all'art.19, co.1, lett.c) che prevedeva, subordinatamente ad un intervento da parte di un ente bilaterale, l'indennità ordinaria di disoccupazione per gli apprendisti sia in caso di sospensione che di licenziamento.

Commentiamo con disappunto tale mancata proroga, proprio nel momento in cui si vuole rilanciare il contratto di apprendistato, con il recente testo unico e con la stessa legge di stabilità che, come vedremo oltre, azzerava la contribuzione per le piccole imprese.

Apprendistato (art.22, co. 1 e 2)

Viene stabilito il ritorno allo sgravio contributivo pieno (100% di decontribuzione) per i datori di lavoro che occupano fino a nove addetti (compresi) per l'assunzione di apprendisti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, per tre anni di durata del contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (ricordiamo che, con il nuovo Testo Unico sull'apprendistato, la durata massima ordinaria è proprio di tre anni, con l'eccezione di alcune figure specifiche che verranno individuate dalla contrattazione collettiva nell'artigianato ed in settori affini per cui la durata massima rimane di cinque anni).

Il finanziamento annuale per le attività di formazione degli apprendisti, che fino ad oggi è stato realizzato con appostamento di risorse nella legge finanziaria, viene trasformato in un finanziamento a regime, stabilendo che a partire dal 2012 verranno destinati annualmente a tale scopo, con decreto ministeriale, al massimo 200 milioni di euro (contro i consueti 100 milioni), di cui il 50% destinato all'apprendistato professionalizzante.

Si tratta certamente di misure importanti, che rispondono, anche se solo in parte, ad una forte richiesta della Cisl, per rilanciare il contratto di apprendistato, recentemente riformato con il nuovo Testo Unico sulla base di un accordo tra Governo, Regioni e parti sociali.

Aliquota contributiva co.co.pro. (art.22, co.1)

Dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata e l'aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale.

Detassazione e decontribuzione premi di produttività (art.33, co.12,13,14 e art.22, co. 6 e 7)

In attuazione dell'articolo 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (manovra estiva), viene prorogato al 2012 il regime di detassazione di cui all'art.2 co.1 lett. c) della legge 126/ 2008 in base al quale il salario di produttività percepito da lavoratori dipendenti in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali è assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'Irpef e relative addizionali. Il riferimento alla sola lettera c) e non all'intera norma della legge 126/2008 limita la detassazione agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, escludendo gli altri istituti fino ad ora agevolabili, vale a dire il lavoro straordinario e il lavoro supplementare. La tassazione agevolata era stata applicata nel 2011 ai soggetti che avevano realizzato nell'anno precedente un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro e comunque su un ammontare non superiore a 6000 euro. La norma inserita nella legge di stabilità 2012 non indica né il limite massimo di reddito annuo né l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva, rinviandone la definizione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo di spesa, che il comma in esame indica in 835 milioni nel 2012, cifra identica a quella stanziata per il 2011, e 263 milioni nel 2013. Il regime di detassazione viene prorogato a tutto il 2012 anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Viene inoltre prorogato al 2012, con il previsto finanziamento di 650 milioni di euro, lo sgravio contributivo sul salario di produttività, secondo i criteri già previsti dal co.67 della legge 247/07 e dal decreto attuativo del 7 maggio 2008 (importo annuo complessivo ammesso allo sgravio pari al 3% per cento della retribuzione contrattuale, sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro pari al 25%, sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori pari ai contributi a loro carico).

La legge di stabilità provvede inoltre ad una riformulazione dell'art. 8 della legge n.148/2011: viene eliminato dal testo il riferimento specifico all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e sostituito con il riferimento agli accordi interconfederali vigenti. La modifica non è di alcun effetto pratico ed è esclusivamente formale.

Infine viene introdotta la possibilità per ciascuna Regione di disporre la deduzione, dalla base imponibile dell'IRAP, delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 della legge n.111/2011, con effetti finanziari esclusivamente a carico

del bilancio della Regione, e fermi restando gli automatismi fiscali previsti nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Contratto di inserimento per le donne nel Mezzogiorno (art.22, co.3)

Come ricorderete, l'art. 54 (co.1, lett. e) del d.lgs. 276/2003 inserisce tra i soggetti destinatari dei contratti di inserimento le "donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile". L'UE aveva considerato tale formulazione in contrasto con il regolamento europeo sugli aiuti di Stato (regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione) che esclude forme di incentivazioni economiche legate al territorio, consentendo tali aiuti, in tema di occupazione, unicamente a livello settoriale.

Ora la legge di stabilità propone, dopo una lunga trattativa con l'UE, una nuova formulazione dell'art.54, co.1, lett. e), che aggancia l'individuazione delle aree geografiche al citato regolamento UE, per garantire che l'UE non interpreti l'incentivo come aiuti di Stato.

Riteniamo che la soluzione individuata sia adeguata per poter ripristinare tale incentivo all'occupazione delle donne nel Mezzogiorno, uno dei segmenti da sempre più fragili del mercato del lavoro, ulteriormente indebolito dalla crisi.

Borse di studio e prestiti d'onore (art.33, co.27)

Vengono stanziati, sul Fondo di intervento integrativo istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 150 milioni di euro, per il 2012, per la concessione di prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, da ripartire tra le Regioni.

Clausole flessibili ed elastiche nel part- time (art.22, co.4)

La misura vorrebbe favorire l'utilizzo delle clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ed elastiche, relative, invece, alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa, che potranno essere liberamente stabilite dalle parti individuali, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Viene inoltre cancellato l'obbligo di convalida da parte della direzione provinciale del lavoro in caso di trasformazione di contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale.

Mentre riteniamo positiva la cancellazione di quest'ultimo onere, non è condivisibile tornare ad intervenire sulla delicata questione dell'affidamento alla contrattazione individuale delle clausole elastiche e flessibili. Ma soprattutto è deludente che gli annunciati incentivi al part-time si risolvano esclusivamente in questo intervento, peraltro controverso.

Telelavoro (art.22, co.5)

Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

- i benefici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53 in tema di conciliazione vita-lavoro, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;
- gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 68/99, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro e fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della stessa legge n.68/99 sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;
- al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, tra le offerte di lavoro il cui rifiuto comporta la cancellazione dalle liste di mobilità vengono inserite quelle in modalità di telelavoro, anche reversibile.

Attuazione credito di imposta (art.22, co.8)

Al fine di accelerare l'operatività del credito di imposta per il Mezzogiorno, previsto dall'art.2 della legge n.106/2011, la Conferenza Stato-Regioni dovrà sancire un'intesa sul decreto volto a stabilire il finanziamento garantito da ciascuna delle regioni interessate, nonché le disposizioni attuative dello stesso articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto di cui sopra.

Norme relative all'ENPALS (art.22, co.9)

Attraverso una modifica dell'art. 6 del dlgs 276/2003 viene introdotta la facoltà per l'ENPALS di realizzare intermediazione di manodopera per i soli lavoratori dello spettacolo.

Viene inoltre cancellato l'obbligo, per lo stesso ENPALS, di rilasciare un libretto personale per i propri iscritti, nel quale l'impresa era tenuta ad effettuare registrazioni relative ai periodi di occupazione, all'ammontare della retribuzione e dei contributi versati.

Fondo per il finanziamento ordinario delle università (art. 33 co. 15)

Viene autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.

Modifiche in materia di spese di giustizia (art.28 co.1)

Viene aumentato il contributo unificato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Il contributo è incrementato del 50% per i giudizi di impugnazione e del 100% per i giudizi di Cassazione.

Dal luglio di quest'anno anche le cause di lavoro e previdenziali, pur con regimi agevolati, sono soggette al Testo Unico sulle spese di giustizia. Registriamo pertanto, con questa misura prevista nella legge di stabilità, un aumento significativo e gravoso degli oneri in capo ai lavoratori.

Ciò anche in considerazione della perdurante incertezza, in ambito applicativo, circa la proporzionalità delle spese in rapporto all'aumento del valore della causa. Ribadiamo l'interpretazione che, come Cisl, abbiamo sempre sostenuto e che viene applicata in una parte dei Tribunali: la proporzionalità delle spese in rapporto all'aumento del valore della causa è da applicare solo per giudizi in Cassazione mentre per i primi due gradi di giudizio vale solo la lettera a) dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, e quindi il contributo è pari a 37 euro, a prescindere dal valore del contenzioso.



Il contributo, con l'aumento del 50% sancito dalla legge di stabilità, viene dunque aumentato del 50% e passa a 55,50 euro.

Il nuovo calcolo delle spese, infine, si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge.